

Lo sai che...



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Lo sai che...

“CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI – NUOVI OBBLIGHI”

Lo sai che nuovi obblighi interessano le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari?

CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI	
(art.62 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, conv. L. n.27 del 24 marzo 2012 - mod. dall'art.36-bis, comma 1, lett. a) e b) e dall'art.36, comma 6-bis, del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, conv. con mod. dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012, - D.M. 19/10/2012)	
Contratti inclusi	Cessione prodotti agricoli e agroalimentari (salvo quelli con consumatore finale), la cui consegna avviene in Italia. Sono dunque esclusi i casi in cui l'imprenditore italiano consegna/riceva direttamente all'estero.
Contratti esclusi	Esclusi se acquirente e compratore imprenditori agricoli. Escluse cessioni istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo. Esclusi conferimenti prodotti da imprenditori a coop. di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n.4/12 (se gli imprenditori sono soci delle cooperative). Il D.M. prevede altre esclusioni.
Forma dei contratti	Obbligo forma scritta (anche via email o a fax). Gli elementi essenziali possono essere contenuti nei contratti/documenti di trasporto o di consegna/ fattura, negli ordini di acquisto. I DDT, nonché fatture, integrati con gli elementi richiesti, devono riportare: <i>“Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 27 del 24 marzo 2012”</i> .
Contenuto obbligatorio	I contratti (non quelli conclusi con il consumatore finale) devono indicare: durata; quantità; caratteristiche del prodotto; prezzo; modalità di consegna e di pagamento.
	Vietato imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, condizioni extracontrattuali e retroattive, applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni non connesse con l'oggetto, conseguire indebite prestazioni unilaterali non giustificate o adottare condotte commerciali sleali.
PAGAMENTO – INTERESSI - FATTURAZIONE	
Pagamento	Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni per le merci deteriorabili; entro 60 giorni le altre merci, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Vietato negare il pagamento dell'intero importo della fornitura in caso di contestazioni parziali.
Interessi di mora	Decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (tasso di riferimento + 8 punti percentuali). • 1^a semestre dell'anno: tasso riferimento al 1° gennaio • 2^a semestre dell'anno: tasso riferimento al 1° luglio Tasso: saggio d'interesse + 8 punti + 2 punti. Dal 1° luglio 2013: 12,35%. È inderogabile.
Decorrenza interessi di mora	Va emessa fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. Calcolo interessi per ritardo di pagamento: la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di Racc. A.R., PEC o impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti.
SANZIONI	
Sanzioni amministrative	Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene alle disposizioni: • sulla forma e il contenuto obbligatorio è sottoposto alla sanzione da 516,00 a 20.000,00 euro; • sui divieti è punito con la sanzione da 516,00 a 3.000,00 euro; • sul termine di pagamento del corrispettivo è punito con sanzione da 500 a 500.000 euro.
CONTRATTI DECORRENZA	
Decorrenza	Contratti stipulati dal 24/10/12 - Si applica interamente la disciplina di cui all'articolo 62 D.L. n.1/12. Contratti in essere al 24/10/12 - Dovevano essere adeguati entro il 31/12/12 in relazione ai soli requisiti di forma e contenuto. Le disposizioni su divieti e termini si applicano automaticamente anche in assenza di adeguamenti contrattuali. Contratti in essere al 24/10/12, stipulati in base a norme comunitarie che prevedono termini diversi - Devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.